



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

A ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

**Programmazione unitaria 2014- 2020
Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese”**

Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

(ai sensi della D.G. N. n. 37/19 del 21 giugno 2016)

Bando IdentityLAB

Sostegno finanziario alle imprese operanti nel settore culturale e creativo per lo sviluppo di progetti di internazionalizzazione nei mercati interessati ai beni, servizi e prodotti culturali e creativi della Sardegna

POR FESR 2014-2020 Azione 3.4.1

Approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema n. 385 del 24.05.2017

FAQ aggiornate al 22/06/2017

Risposte ai quesiti frequenti

Tipologia di intervento: (D.G.R. n. 52/19 del 28.10.2015)	T1
--------------------------------------------------------------	----

- 1) **Dalla lettura delle specifiche del bando IdentityLab si evince che tra i requisiti di ammissibilità è previsto oltre il possesso del codice ATECO apposito che il medesimo contraddistingua l'attività prevalente dell'impresa (.....). E' possibile addivenire a una interpretazione meno restrittiva delle condizioni di ammissibilità inerenti i codici ATECO oppure si può prendere in considerazione una eventuale revisione oppure ancora è prevista la possibilità di certificare la sostanziale presenza dell'azienda in quel settore anche attraverso la predisposizione di apposita documentazione?.**

Come esplicitato al paragrafo 2.3 del Bando, alla data di presentazione della domanda i Soggetti Beneficiari devono esercitare, quale requisito di ammissibilità della domanda, un'attività economica identificata come prevalente che rientri nei settori di cui ai seguenti Codici Ateco 2007:

- 59.1 (Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi);
- 59.2 (Attività di registrazione sonora e di editoria musicale);



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

- 90.01 (Rappresentazioni artistiche);
- 90.02 (Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) escluso il 90.02.01. Dalla classe 90.02 sono inoltre escluse le attività di agenti o agenzie teatrali per conto di singoli, cfr. 74.90 e le attività di casting, cfr. 78.10;
- 91.02 (Attività di Musei). Dalla classe 91.02 sono escluse le attività delle gallerie d'arte commerciali, cfr. 47.78, il restauro di opere d'arte e di oggetti appartenenti a raccolte di musei, cfr. 90.03 e le attività di biblioteche e archivi, cfr. 91.01;
- 91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili). Dalla classe 91.03 sono escluse le attività inerenti il rinnovo e restauro di luoghi e monumenti storici, cfr. 41.20 e gli scavi archeologici cfr. 43.12.

Sulla base di quanto appena esposto, stante la precisa prescrizione del Bando, non è possibile addivenire ad una interpretazione meno restrittiva delle condizioni di ammissibilità inerenti i codici ATECO summenzionati. Non si ritiene inoltre opportuno procedere ad una riformulazione del bando.

2) I codici Ateco previsti dal bando possono essere codici secondari? Come azienda multifunzionale, abbiamo fra le attività inserite in oggetto sociale alcune afferenti il bando, le quali andrebbero però ad essere inserite come secondarie rispetto all'attività agricola in senso stretto.

Come esplicitato al paragrafo 2.3 del Bando, alla data di presentazione della domanda i Soggetti Beneficiari devono esercitare, quale requisito di ammissibilità della domanda, un'attività economica identificata come prevalente che rientri nei settori di cui ai seguenti Codici Ateco 2007:

- 59.1 (Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi);
- 59.2 (Attività di registrazione sonora e di editoria musicale);
- 90.01 (Rappresentazioni artistiche);
- 90.02 (Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) escluso il 90.02.01. Dalla classe 90.02 sono inoltre escluse le attività di agenti o agenzie teatrali per conto di singoli, cfr. 74.90 e le attività di casting, cfr. 78.10;
- 91.02 (Attività di Musei). Dalla classe 91.02 sono escluse le attività delle gallerie d'arte commerciali, cfr. 47.78, il restauro di opere d'arte e di oggetti appartenenti a raccolte di musei, cfr. 90.03 e le attività di biblioteche e archivi, cfr. 91.01;
- 91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili). Dalla classe 91.03 sono escluse le attività inerenti il rinnovo e restauro di luoghi e monumenti storici, cfr. 41.20 e gli scavi archeologici cfr. 43.12.

3) La nostra società vorrebbe partecipare al bando ma la nostra attività principale, quella con cui siamo registrati finora in Camera di commercio, è 77.21.09. La nostra attività registrata come secondaria (che è comunque strettamente connessa alla prima e rientra con essa nelle nostre attività prevalenti) è 59.11. Siamo ammissibili fra le società proponenti?



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

Come esplicitato al paragrafo 2.3 del Bando, alla data di presentazione della domanda i Soggetti Beneficiari devono esercitare, quale requisito di ammissibilità della domanda, un'attività economica identificata come prevalente che rientri nei settori di cui ai seguenti Codici Ateco 2007:

- 59.1 (Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi);
- 59.2 (Attività di registrazione sonora e di editoria musicale);
- 90.01 (Rappresentazioni artistiche);
- 90.02 (Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche) escluso il 90.02.01. Dalla classe 90.02 sono inoltre escluse le attività di agenti o agenzie teatrali per conto di singoli, cfr. 74.90 e le attività di casting, cfr. 78.10;
- 91.02 (Attività di Musei). Dalla classe 91.02 sono escluse le attività delle gallerie d'arte commerciali, cfr. 47.78, il restauro di opere d'arte e di oggetti appartenenti a raccolte di musei, cfr. 90.03 e le attività di biblioteche e archivi, cfr. 91.01;
- 91.03 (Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili). Dalla classe 91.03 sono escluse le attività inerenti il rinnovo e restauro di luoghi e monumenti storici, cfr. 41.20 e gli scavi archeologici cfr. 43.12.

Il mancato possesso del precitato requisito da parte del soggetto proponente, comporta pertanto la non ammissibilità della relativa domanda di partecipazione al bando in oggetto.

4) Con riferimento alla specifica di cui al punto 3.1 lettera a) Partecipazione ad eventi (...), si fa riferimento alla D.G.R. n. 43/7 del 01.09.2015 nella quale vengono indicate le macroaree geografiche. Vorrei sapere se la Danimarca è inserita in tali macroaree o se si può in ogni caso fare un progetto che prevede interventi in quel paese.

Sulla base di quanto riportato al punto 6.4 del bando, in particolare sulla base di quanto esplicitato nella sezione punteggi relativi al parametro di valutazione denominato "valore strategico delle destinazioni individuate per l'internazionalizzazione" è possibile realizzare un progetto che preveda interventi nel paese richiamato nel quesito con l'attribuzione, per il parametro in argomento, di un punteggio pari a "punti 2". Infatti la Danimarca non rientra ne tra le macro aree geografiche di riferimento individuate nel programma triennale per l'internazionalizzazione delle imprese di cui alla D.G.R. 43/7 del 01/08/2015 (la Danimarca non rientra nell'Area Euro in quanto paese non aderente alla moneta unica), per le quali è prevista l'attribuzione di un punteggio pari a "punti 4", ne tra i paesi obiettivo delle suddette macro aree geografiche, per i quali è prevista l'attribuzione di un punteggio, pari a "punti 6".

5) La nostra ditta ha partecipato al Bando Culture Lab e parteciperà anche al Bando attualmente in corso Identity Lab. Nel caso fossero finanziati entrambi i progetti, è possibile usufruire di entrambi i contributi oppure uno esclude l'altro?

Come riportato nel Bando al paragrafo 4.1 (Presentazione della domanda) "Ciascuna impresa, pena la non ammissibilità, può presentare una sola domanda di contributo o in forma singola o in forma aggregata", al



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

A ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

paragrafo 1.6. (Divieto di cumulo) "Gli aiuti concessi ai sensi del presente Bando non sono cumulabili, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con ulteriori aiuti di Stato né con altre misure di sostegno comunitario concessi per gli stessi costi ammissibili" e al paragrafo 2.3 punto 11) "non aver ricevuto, per la medesima iniziativa, altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento".

Nel rispetto di quanto appena evidenziato, e nel rispetto delle specifiche condizioni di ammissibilità e dei vincoli connessi ai relativi regimi di aiuto, si ritiene che uno stesso soggetto giuridico possa presentare domanda di partecipazione a differenti bandi purché sulla base di progetti differenti e, conseguentemente, eventualmente usufruire di contributi diversi, correlati a costi ammissibili differenti.

6) Il paragrafo 5.2 riporta, tra le spese non ammissibili, i servizi realizzati mediante commesse interne o oggetto di autofatturazione. Come è possibile per le aziende facenti parte dell'ATI che svolgono abitualmente attività corrispondenti a quelle legate al progetto (per esempio riprese video e montaggio), rendicontare queste attività e in che modo? O si tratta di attività devono essere affidate a terzi?

Sulla base di quanto esplicitato al paragrafo 5.1 del bando, le spese relative al costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto non possono superare il 30% del costo complessivo ammissibile. La rendicontazione di tali spese dovrà essere effettuata in ottemperanza a quanto esplicitato al paragrafo 7.4 del Bando per tale tipologia di spesa.

Non risultano ammissibili le spese correlate all'uso di eventuali attrezzature tecniche impiegate nella realizzazione delle attività di cui al quesito (riprese video e montaggio), in quanto rientranti tra la strumentazione di natura tecnica di cui le aziende eventualmente facenti parte dell'ATI dovrebbero disporre in quanto funzionali allo svolgimento della propria specifica attività d'impresa. Si precisa che il possesso, da parte del soggetto proponente, di adeguati strumenti per la realizzazione delle attività di progetto previste, sarà oggetto di specifica valutazione sulla base dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 6.4 del bando.

7) Nella definizione di "Impresa" vengono citate anche le Associazioni. Un'Associazione culturale senza scopo di lucro, o una Proloco, con codice attività compreso tra quelli previsti dal Bando, può essere soggetto ammissibile?

Gli Organismi senza scopo di lucro possono essere considerate soggetti ammissibili a condizione che realizzino un'attività economica come previsto dall'All.1 al Reg CE 651/2014. Quest'ultimo nella definizione di PMI, fornisce anche quella di impresa:

"Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica".

Si precisa inoltre che, ai fini dell'ammissibilità della domanda e della concessione del relativo contributo, gli Organismi devono soddisfare i requisiti e le condizioni di ammissibilità previsti nel paragrafo 2.1 e 2.3 del bando.

8) Le missioni incoming di buyer stranieri devono essere organizzate in occasione di manifestazioni culturali già esistenti (ad es. S. Efisio) oppure organizzate all'uopo dal soggetto proponente?

Le missioni incoming definite al punto b) del paragrafo 3.1, devono essere organizzate in occasione di appuntamenti e di manifestazioni turistico culturali e grandi eventi già esistenti e consolidate posto che, tra le spese ammissibili di cui al paragrafo 5.1, non sono contemplate le spese per l'organizzazione di apposite manifestazioni e/o eventi culturali.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

A ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

9) Nelle missioni incoming dev'essere previsto un numero minimo/massimo di buyer?

Nel bando non è previsto un numero minimo di buyer stranieri.

10) Tra le spese ammissibili (sez. D – Spese per attività di promozione delle espressioni artistiche della cultura identitaria) viene riportata la voce “social media branding”. Con ciò s'intendono spese di consulenza per la realizzazione di una strategia o ve n'è inclusa qualche altra?

In questa tipologia sono ricomprese sia spese di consulenza per la definizione-pianificazione che spese per la realizzazione della strategia di “social media branding”.

Si ricorda che le tipologie di attività da realizzare devono sottostare ai precisi vincoli/priorità esplicitate al paragrafo 3.1 del bando. Conseguentemente anche la percentuale di incidenza dei costi connessi alle singole attività rispetto al costo complessivo di progetto, deve essere coerente rispetto a tali vincoli/priorità.

11) Tra le spese ammissibili sono previste le spese per il personale impegnato nel progetto (in varie sezioni). Il costo del personale impiegato nel progetto non deve superare il 30% per ogni singola tipologia di spesa ammissibile o nel suo complesso?

Sulla base di quanto previsto dal Bando al paragrafo 5.1, l'ammontare delle spese relative al costo del personale impegnato nella realizzazione del progetto non può superare il 30% del costo complessivo ammissibile. Pertanto, il rispetto di tale limite percentuale di ammissibilità sarà calcolato a valere sul costo complessivo ammissibile di progetto e non sulla singola tipologia di spesa.

12) Gli artisti sono da considerarsi come personale impegnato nel progetto o costituiscono una voce a parte?

Tra le voci di costo esplicitate al paragrafo 5.1 del bando non sono ricomprese spese specificatamente riferibili a personale artistico. Tali voci di costo dovranno, pertanto, essere ricomprese tra le spese del personale impegnato nella realizzazione delle correlate attività di progetto di cui ai punti B, C, D, E del precitato paragrafo e sono ammissibili nella misura massima del 30% del costo complessivo ammissibile di progetto.

13) Il bando è incentrato sull'internazionalizzazione e sulla promozione nei mercati esteri dei prodotti e servizi legati alle espressioni artistiche della cultura identitaria della Sardegna. A pag. 13 però si dice che “Tutte le attività devono avere natura esclusivamente promozionale e/o organizzativa. È esclusa l'ammissibilità di progetti che possano configurarsi quali aiuti all'esportazione”. Cosa si intende e qual è la corretta interpretazione?

Si intendono aiuti all'esportazione esclusivamente “gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione” (art. 1 punto 2 c del Regolamento (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014).

“In linea di principio, non costituiscono aiuti ad attività connesse all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti o di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o in un paese terzo” (Considerando 9 del Regolamento (UE) N. 651/2014).

14) Tra le azioni che devono essere previste nel progetto c'è la realizzazione di prodotti e servizi legati alle espressioni artistiche della cultura identitaria (opere multimediali, prodotti audiovisivi, produzioni musicali, ecc.). S'intende la creazione di nuovi prodotti, la digitalizzazione di prodotti già esistenti o entrambi?



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

A ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

Sulla base di quanto previsto al paragrafo 5.1, risultano essere ammissibili sia le spese per la creazione di nuovi prodotti sia le spese per la digitalizzazione di prodotti già esistenti.

15) I n. 3 eventi ai quali il soggetto proponente deve partecipare devono essere tutti svolti nel Paese oggetto di studio indicato nel progetto o posso svolgersi anche in n. 3 Paesi diversi?

Sulla base di quanto previsto dal bando al paragrafo 3.1, il progetto dovrà prevedere la realizzazione di almeno n. 3 eventi da tenersi all'estero. Nulla osta a che gli eventi siano realizzati in 3 paesi diversi, purché tali destinazioni risultino coerenti e funzionali al conseguimento degli obiettivi di progetto.

Si ricorda che sulla base di quanto riportato al punto 6.4 del bando, in particolare sulla base di quanto esplicitato nella sezione punteggi relativi al parametro di valutazione denominato "valore strategico delle destinazioni individuate per l'internazionalizzazione", la scelta del/dei paese/i su cui si intende intervenire, così come evidenziato nel Programma Regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese (2015-2018) approvato con la D.G.R. n. 43/7 del 01.09.2015, inciderà sull'entità del punteggio correlato al parametro di valutazione precitato.

16) I Liberi Professionisti possono rientrare tra i beneficiari?

Sì, infatti, sulla base di quanto esplicitato al paragrafo 1.3, i liberi professionisti, come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, sono equiparati alle Piccole e Medie Imprese.

In proposito si precisa, infatti, che, la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), all'art. 1, comma 821 prevede che i Programmi Operativi Por e Pon del Fondo sociale europeo (Fse) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, debbano essere estesi anche ai liberi professionisti in quanto equiparati, dal titolo I dell'allegato alla Raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

Si evidenzia altresì che le Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020 individuano i liberi professionisti come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e Regioni".

Si ricorda inoltre che la sopra citata Raccomandazione considera impresa "qualsiasi entità a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che svolge attività economica", includendo anche quei soggetti che svolgono attività a titolo individuale.

Sulla base di quanto appena evidenziato si afferma pertanto che il libero professionista, potrà accedere alle misure previste dal presente bando in quanto qualificato come PMI ai sensi della Raccomandazione CE 2003/361/CE, purché possieda, quale soggetto proponente del progetto, i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 e 2.3 del bando. In particolare dovrà possedere la partita IVA ed esercitare un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno dei settori di cui ai codici ATECO richiamati al precitato paragrafo 2.1 del bando.

17) Da quando possono decorrere le spese ammissibili?

Sulla base di quanto esplicitato al paragrafo 7.4 "rendicontazione delle spese" delle disposizioni attuative, le spese possano essere rendicontate e considerate ammissibili se sono soddisfatte, tra le altre, le seguenti 2 condizioni:



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

A ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

- a) Essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente la cui data risulti essere successiva alla data di pubblicazione del Bando;
- b) Derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), stipulati in data successiva alla pubblicazione del Bando.

18) Cosa va indicato nella voce "Struttura di appartenenza" del campo "Responsabile Tecnico" della Scheda Progettuale Allegato I?

Il campo Struttura di appartenenza deve essere adeguatamente valorizzato qualora si sia in presenza di aggregazioni d'impresa costituite o costituende, indicando se il referente di progetto è incardinato nell'impresa mandante, mandataria, consorziata, ecc.

19) Cosa si intende per "strumenti funzionali alla realizzazione del progetto"? Si intendono attrezzature aziendali o anche i partenariati di progetto?

Per strumenti funzionali alla realizzazione del progetto si intendono attrezzature e strumenti posseduti dall'impresa partecipante e utilizzati nell'ambito delle attività di progetto in quanto funzionalmente indispensabili al fine di assicurare il conseguimento dei risultati attesi e dei correlati obiettivi specifici e generali.

Eventuali partenariati di progetto (se trattasi di partner ulteriori rispetto ai soggetti facenti parte di eventuali aggregazioni di imprese), dovranno essere esplicitati nella descrizione degli elementi caratterizzanti il progetto e in particolare nella sezione denominata "struttura organizzativa" dell'Allegato I.

20) Nell'ultimo capitolo del piano finanziario (produzione), la voce "personale impegnato nel progetto" è indicata come finanziabile all'80%, è corretto? Tale percentuale di cofinanziamento appare differente rispetto a quanto indicato nella sezione spese ammissibili nella piattaforma online.

L'attività denominata Realizzazione di prodotti e servizi legati alle espressioni artistiche della cultura identitaria (per esempio: scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione, pubblicazione, traduzioni, ecc.) prevede intensità massime di aiuto distinte:

- 1) le spese relative a pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e revisione), i costi di impaginazione e di pre stampa e i costi di stampa e di pubblicazione elettronica, compresi i costi del personale per la loro realizzazione, possono arrivare a un'intensità massima del 70%.
- 2) le spese per la realizzazione di prodotti che non siano musica e opere letterarie, compresi i costi del personale, possono avere un'intensità massima dell'80%.

21) "Siamo un'impresa con codice Ateco. J.59.11 e facciamo sia produzione che distribuzione cinematografica. Desideriamo partecipare al bando ed aprire una sede secondaria in Sardegna. Possiamo partecipare?"



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

A ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

Sulla base di quanto esplicitato dal Bando al paragrafo 2.1 e 2.3 punto 3), se il codice ATECO evidenziato nel quesito è relativo all'attività economica prevalente esercitata, la vostra impresa, previo rispetto di tutti gli altri requisiti di ammissibilità previsti dal bando, può essere considerato quale soggetto ammissibile.

A tale proposito si precisa inoltre che, come previsto al paragrafo 2.3 punto 10), il soggetto proponente deve disporre di una sede operativa attiva in Sardegna, intendendosi, per sede operativa attiva, l'unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferiscono gli interventi per i quali è richiesto il contributo. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia un'unità operativa sul territorio regionale, l'avvenuta apertura della sede dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale entro e non oltre 30 giorni dalla concessione provvisoria dell'agevolazione a pena di revoca del contributo.

22) L'Argentina è inclusa nella macro area geografica dell'America Latina. E' quindi idonea come paese scelto per la realizzazione di un progetto finanziabile dal presente bando?"

Sulla base di quanto riportato al punto 6.4 del bando, in particolare sulla base di quanto esplicitato nella sezione punteggi relativi al parametro di valutazione denominato "valore strategico delle destinazioni individuate per l'internazionalizzazione" è possibile realizzare un progetto che preveda interventi nel paese richiamato nel quesito in quanto rientrante in una delle macroaree geografiche di riferimento (America Latina) evidenziate nel Programma regionale triennale per l'internazionalizzazione delle imprese di cui alla D.G.R. 43/7 del 01.09.2015, con l'attribuzione, per il parametro precitato, di un punteggio pari a "punti 4".

23) In merito alla possibilità di partecipare in forma di ATI, dal momento in cui, nell'articolo 2.1 delle disposizioni attuative è specificato che "Per Soggetti beneficiari [...] si intendono le MPMI, in forma singola o aggregata, rientranti nei settori di cui ai seguenti codici ATECO ISTAT 2007 [...]" si chiede se sia ammissibile, in una ATI formata da tre soggetti, un soggetto che presenti un codice ATECO ammissibile, ma non come attività prevalente, insieme agli altri 2 soggetti che presentano il codice ATECO ammissibile nell'attività prevalente.

Sulla base di quanto esplicitato al paragrafo 2.1 del Bando, le aggregazioni, costituite o costituende, devono essere composte da almeno 3 (tre) imprese in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dai paragrafi 2.1 e 2.3 del bando. In caso di aggregazioni composte da un numero di imprese superiore a 3, almeno 3 di queste, tra cui la capofila, devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui ai paragrafi 2.1 e 2.3. Tali requisiti devono sussistere fino alla conclusione del progetto, pena la revoca del contributo.

L'aggregazione potrà comprendere anche "soggetti non ammissibili", quali imprese di grandi dimensioni e/o imprese rientranti nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1, par.3, del Regolamento (UE) n. 651/2014, a condizione che:

- sia composta da almeno 3 imprese ritenute ammissibili, che siano in possesso e rispettino tutti i requisiti e le condizioni previste dal paragrafo 2.3;
- la maggioranza assoluta delle imprese costituenti l'aggregazione sia in possesso e rispetti tutti i requisiti e le condizioni previste dal paragrafo 2.3.

I "soggetti non ammissibili" non potranno beneficiare del contributo regionale, non potranno ricoprire il ruolo di "capofila", non concorreranno in alcun modo al raggiungimento dei requisiti di ammissibilità del progetto e non contribuiranno al calcolo del punteggio di premialità. Le spese da loro sostenute non saranno in nessun caso ritenute ammissibili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

A ASSESSORADU DE S'ISTRUZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Servizio Sport, Spettacolo e Cinema

24) In merito all'avvio del progetto, nell'articolo 6.7 delle disposizioni attuative si legge che "I progetti devono essere avviati [...] entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione di concessione del contributo (salvo eventuali motivate richieste da parte del soggetto beneficiario del contributo di slittamento dell'avvio dell'attività, p.es. la partecipazione a eventi internazionali già calendarizzati, ecc.)." Si chiede se sia possibile sapere quando questa comunicazione dovrebbe orientativamente avvenire, e se sia possibile avviare le attività prima della comunicazione, in quanto le attività devono accordarsi con i tempi della struttura (essendo un Teatro, si deve tener conto della Stagione e della concentrazione di alcune attività in certi periodi dell'anno).

Sulla base di quanto esplicitato al paragrafo 7.4 "rendicontazione delle spese" delle disposizioni attuative, le spese possano essere rendicontate e considerate ammissibili se sono soddisfatte, tra le altre, le seguenti 2 condizioni.

- a) Essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente la cui data risulti essere successiva alla data di pubblicazione del Bando;
- b) Derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), stipulati in data successiva alla pubblicazione del Bando.

Se la tempistica di realizzazione del progetto consente il rispetto delle due condizioni precitate, le relative spese potranno essere considerate ammissibili.

Il termine richiamato nel quesito è da intendersi come termine ultimo di avvio del progetto, da rispettare al fine di non incorrere nella revoca del contributo (salvo eventuali motivate richieste da parte del soggetto beneficiario del contributo di slittamento dell'avvio della attività).

Il Direttore del Servizio

Maria Laura Corda